

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 15/04/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento stipulato il 25/03/2015 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo del 07/06/2019, il ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso degli oneri anticipatamente corrisposti e non maturati per l'importo complessivo di euro 2406,83 oltre interessi legali, formulando la seguente richiesta così articolata: *a)* euro 266,25 per spese di istruttoria; *b)* euro 162, 94 per commissione di attivazione, *c)* euro 22,30 per commissione di gestione; *d)* euro 1955,34 per commissione intermediario. In via subordinata, il ricorrente chiede al collegio di quantificare secondo equità la somma dovuta per il rimborso dei costi *up front* quale criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata sul principio di proporzionalità.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, riporta quanto segue: *a)* il ricorrente, titolare di un finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento stipulato il 25/03/2015, estingueva anticipatamente lo stesso alla scadenza della 49° rata con decorrenza 30/06/2019. In sede di conteggio estintivo veniva detratta la quota non maturata delle commissioni di gestione pari ad € 204,90, calcolata secondo i principi contabili internazionali IFRS-IAS che "impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie e, nello specifico dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39)"; *b)* ferma la corretta adozione ai fini della quantificazione del rimborso del criterio del tasso di interesse effettivo, l'intermediario si rende disponibile a rimborsare € 17,84,



somma quantificata sulla base del criterio *pro rata temporis* e già offerta in sede di riscontro al reclamo ma non accettata; c) le commissioni di attivazione sono una voce di costo tipicamente *up front*; d) le commissioni di intermediazione sono state versate dall'intermediario al mediatore quale corrispettivo per lo svolgimento di attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento; il mediatore agisce ai sensi dell'art. 128 sexies, comma 4, TUB su incarico conferito direttamente dal cliente e in piena autonomia senza essere legato ad alcuna delle parti. La richiesta di retrocessione delle commissioni di intermediazione andava formulata nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme in questione e non dell'intermediario che è estraneo al rapporto; e) le spese di istruttoria ineriscono alle attività di valutazione del merito creditizio e della fattibilità del credito antecedenti alla conclusione del finanziamento; ne consegue che la relativa richiesta di rimborso è infondata.

Tutto ciò premesso, l'intermediario chiede all'ABF di rigettare la richiesta di restituzione delle ulteriori somme a titolo di commissioni di attivazione e di gestione, tenuto conto di quanto già rimborsato dal resistente pari ad euro 204,90, nonché di rigettare le altre domande avanzate dal ricorrente. In via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo pari ad euro 17,84 rifiutato dal ricorrente; in via ulteriormente subordinata di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni per un importo pari ad euro 204,90.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del suo diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri e delle spese.

Il ricorso merita di essere accolto soltanto in parte.

Il Collegio osserva che la sussistenza del diritto alla riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti costi del



credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio osserva che nella giurisprudenza di merito non sono mancati orientamenti volti, in base alla citata decisione della Corte di Giustizia, non solo ad affermare che *l'art.125 sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*, ma anche ad applicare a tutte le voci di costo non godute, ai fini del computo del quantum da restituire al consumatore, il criterio *pro rata temporis* (Trib. Napoli, 20 febbraio 2020); così come, in una prospettiva radicalmente diversa, talune decisioni hanno escluso che la sentenza Lexitor possa dispiegare i suoi effetti sul piano del rapporto negoziale intermediario – consumatore (Trib. Napoli, 10 marzo 2020).

Tuttavia, questo Arbitro, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

Pertanto, rilevato, con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso che, alla luce dell' orientamento dell'ABF, le *commissioni di gestione* sono da considerare già rimborsate secondo il legittimo criterio contrattuale adottato dalle parti che richiama i principi contabili internazionali IFRS-IAS, in virtù della restituzione già effettuata al ricorrente di € 204,90, mentre "istantanea" va considerata, alla luce dei più recenti indirizzi convenuti tra i Collegi ABF e delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti sulle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

modalità e la tempistica del conferimento dell'incarico all'intermediario del credito (nel caso di specie un agente in attività finanziaria), la voce relativa agli *oneri di intermediazione*, come pure quella relativa alle *spese di istruttoria* ed alla *commissione di attivazione*; osservato che, quindi, relativamente a tali ultime voci, risulta dovuta al ricorrente, alla luce del contenuto della domanda attorea e in applicazione del citato criterio previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, la somma di € 1245,66 per gli oneri *di intermediazione*, di € 169,62 relativamente alla *spese di istruttoria* e di € 103,81 per la *commissione di attivazione*.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.519,09, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO